



AREA AMMINISTRATIVA
Ordinanza n. 05 del 17.03.2020
Prof. n. assegnato automaticamente dal sistema

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA "COVID-19" SULLE MODALITA' DI ACCESSO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN FELICE DEL BENACO, IN TUTTE LE AREE VERDI COMUNALI, SULLA PISTA CICLABILE E NEI PARCHI PUBBLICI, COMPRESI PARCHI PUBBLICI CON AREE ATTREZZATE A GIOCHI PER BAMBINI, TUTTE LE AREE VERDI NON RECINTATE, NEI PORTI E SULLE SPIAGGE.

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Covid-19 ha raggiunto il livello di pandemia globale;

VISTI i comunicati esplicativi della Prefettura ed i continui chiarimenti del Ministero dell'Interno;

RICHIAMATI:

- ◇ l'Ordinanza del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19;
- ◇ il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19" ed i successivi Decreti Legge e D.P.C.M.;
- ◇ il DPCM in data 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- ◇ il DPCM del 11/03/2020 (20A01605) (GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020) ed il DPCM 9 marzo 2020 (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno di detto territorio, non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 3 aprile 2020;

VISTO, in particolare l'art. 1 comma 2 di quest'ultimo DPCM in cui viene ribadito il divieto di assembramento e la necessità di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

VISTO l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL);

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

RITENUTO, al fine di adottare tutte le misure urgenti e necessarie per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, di evitare gli assembramenti nonché le attività che non consentono il mantenimento della distanza di almeno un metro fra una persona e l'altra;

RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del DPCM del 11/3/2020 e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, si rende necessario l'adozione di misure idonee a non favorire assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o comunque atte ad evitare stimolo per le persone fisiche ad effettuare spostamenti non strettamente necessari;

CONSIDERATO che nonostante la disposizione ed i divieti contenuti nei citati DPCM si sono registrati nel territorio casi di assembramenti e spostamenti ingiustificati, in particolare nelle aree verdi, sulla ciclabile, nei parchi pubblici, nei porti e sulle spiagge;

RITENUTO pertanto opportuno limitare e vietare gli accessi alle aree verdi comunali, alla ciclopista ed ai parchi pubblici nell'impossibilità di contingentare gli ingressi e le presenze, nonché assicurare il costante rispetto della misura di sicurezza tra le persone;

RITENUTO inderogabile ed urgente limitare ulteriormente la possibilità di affollamenti e situazioni in cui non viene rispettata la distanza di almeno un metro tra le persone;

RITENUTO, altresì, di dover mettere in atto una serie di misure di prevenzione dirette a salvaguardare la salute pubblica intensificando anche i controlli da Parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento;

CONSIDERATO che nel contesto sopra descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto che si stanno verificando sul territorio integrino le situazioni di eccezionalità ed urgente necessità di intervento del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Con validità dalla data odierna fino al giorno 03.04.2020 compreso, salvo eventuali o ulteriori successive disposizioni vengano adottate dalle competenti Autorità;

CONSIDERATO che dall'ambito di applicazione della presente ordinanza sono escluse le procedure attivate dall'Amministrazione Comunale per motivi di carattere socio assistenziale a favore di soggetti fragili;

ORDINA

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DELLA SALUTE PUBBLICA

E NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

la chiusura ed il divieto di accesso a tutte le aree verdi presenti sul territorio del Comune di San Felice del Benaco, la pista ciclabile ed i parchi pubblici, compresi i parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per bambini, tutte le aree verdi non recintate, nei porti e sulle spiagge;

di limitare gli spostamenti vietando gli spostamenti in entrata ed in uscita dal territorio Comunale salvo che per motivi lavorativi, per situazioni di necessità, per motivi di salute e per improrogabili situazioni di emergenza così come previsto dai DPCM sopra citati;

a tutti coloro presenti sul territorio comunale e **NON RESIDENTI**, poiché occupanti l'eventuale seconda casa od ospiti di parenti o amici, contravvenendo al divieto di spostamento disposto dalle normative, di comunicare **IMMEDIATAMENTE ED URGENTEMENTE** al Sindaco e/o agli uffici di

Polizia Locale e/o all'ufficio dei servizi sociali il luogo/Paese di loro provenienza nonché la data di arrivo sul territorio comunale;

l'intensificazione, dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dai citati DPCM in particolare il distanziamento interpersonale e gli assembramenti ed il divieto di spostamenti se non per urgenti e motivate esigenze previste dalle normative;

ORDINA

ai Medici di base e del servizio di Guardia Medica, alla Polizia locale ed a tutte le Forze dell'ordine, nel caso abbiano notizia della violazione della comunicazione da parte dei soggetti NON RESIDENTI (in merito al luogo di provenienza ed alle ragioni degli spostamenti nonostante il divieto) di darne IMMEDIATAMENTE comunicazione all'Ufficio del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

Tali informazioni permettono di consentire alle Autorità Sanitarie di predisporre e di porre in essere tutte le necessarie operazioni previste dal protocollo del Ministero della Salute e dai DPCM di cui sopra.

I riferimenti per comunicare i luoghi di provenienza nonché la data di arrivo sul territorio comunale da parte dei NON RESIDENTI sono i seguenti:

Sindaco: e-mail: sindaco@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
Centralino del Comune di San Felice del Benaco 0365 558611
Comando Polizia Locale 0365 558604
Ufficio Servizi Sociali 0365 558602

RACCOMANDA

la cittadinanza ed i soggetti NON RESIDENTI, ma presenti nel territorio del Comune di San Felice del Benaco, di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente ordinanza ed all'osservanza delle prescrizioni in essa contenute evitando comportamenti irresponsabili;

DISPONE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza configura, pertanto, il reato di cui all'art. 650 del codice penale, riservati gli altri provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Si precisa che il presente documento è redatto a scopo precauzionale ed a tutela della incolumità e della salute pubblica ed invita la cittadinanza a non creare allarmismi.

INVITA

ad evitare assembramenti e ad adottare le misure sanitarie contenute nell'allegato 1 del DPCM 08.03.2020 e nel successivo DPCM del 11/03/2020;

STABILISCE

che la presente ordinanza ha efficacia provvisoria con decorrenza immediata e fino giorno 03 aprile 2020 compreso, in presenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, fatte salvo eventuali od ulteriori successive disposizioni;

DISPONE

1. che alla presente ordinanza venga data diffusione, mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale e comunicazione sull'intero territorio comunale;
2. che venga trasmessa a mezzo PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stessa:
 - o COMANDO POLIZIA LOCALE
 - o STAZIONE CARABINIERI – SALO'
 - o PREFETTURA DI BRESCIA
 - o ATS DI BRESCIA

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

San Felice del Benaco, 17 marzo 2020



F.to Il Sindaco
Simone Zuin

U
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0002724/2020 del 17/03/2020